

MINUTA

TORNI SETTORE AMBIENTE



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0158931/2008 - 29/10/2008  
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 91/IPPC/2008

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A.  
Codice Fiscale

00700440282  
80006510285

**D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA**

**Punto 2.5 b) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59**  
Punto B 1.5 b) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

**Revoca e sostituzione Provvedimento n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008.**

Ditta: **SIRA SRL**  
Sede attività: Via Statue, 127  
Comune: 35015 GALLIERA VENETA PD

Sede legale: Via Statue, 127 - Galliera Veneta (PD)  
Partita I.V.A: 03642770287

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- **VISTI:**

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

#### - **CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
  - che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
  - l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
    1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
    2. Autorizzazione allo scarico.
    3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
    4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
    5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
    6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
    7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
    8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
  - che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/diposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;
- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 2.5 b) dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato B I.5 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata

2

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 03/07/2007 per il punto 2.5 b) dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005, e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 18/09/2007 prot. n. 115065, con i seguenti allegati:

- Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova in data 16/06/2004 prot. n. 9514/04 con voltura del 07/10/2004 prot. n. 17725/04;
  - Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Galliera Veneta in data 02/08/2004 prot. n. 8595;
  - Denuncia di Inizio Attività Edilizia del 20/12/2003 prot. n. 15579;
  - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto rifiuti VE2095/S del 01/06/2005 prot. n. 8250/2007;
  - Avvio del procedimento per la domanda di concessione derivazione acqua prot. Regione n. 107514 del 16/02/2005;
  - Autorizzazione Comunale allo scarico fognario n. 14/2004 del 29/07/2004 prot. n. 8433;
  - Concessione Regionale idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del 05/12/2001 prot. n. 19836;
  - Concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del 22/08/2005 prot. n. 9497 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta;
  - Certificato ISO 9001:2000 rilasciata il 22/06/2007 dal T.U.V. UK QA n. 1000736.
- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008:
- Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 5143/EM del 18/07/2006;
  - Certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562.
- VISTA la domanda presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 12/03/2008, acquisita agli atti con prot. n° 37939 del 17/03/2008, intesa ad ottenere l'autorizzazione a scaricare nel corpo idrico denominato Roggia Comella, le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento sito in via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta;
- VISTA la dichiarazione della Ditta costruttrice dell'impianto datata 18/09/2008 pervenuta ed acquisita agli atti con prot. n° 146030 del 08/10/2008 con la quale dichiara l'idoneità dell'impianto di depurazione al rispetto dei limiti previsti per scarichi in bacino scolante in Laguna di Venezia;
- CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzale risponde alle indicazioni "BAT" in merito alla separazione delle diverse tipologie di acque reflue, alla raccolta delle acque e l'utilizzazione di sistemi di separazione degli oli, prima dello scarico;
- PRESO ATTO del piano di gestione per evitare sversamenti occasionali impropri, datato 17/10/2008, acquisito agli atti con prot. n° 152689 del 20/10/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 30.07.1999;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II^ categoria;
- RILEVATO che gli scarichi delle acque reflue industriali della ditta succitata prima della loro immissione nel corpo ricettore rispetteranno i valori limite di emissione previsti nella tabella A del D.M. 30.07.99;
- RITENUTO di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 a seguito della presentazione della soprarichiamata domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a scaricare nel corpo idrico denominato Roggia Comella, le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento sito in via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta;
- VISTI la L. 171/73, il D.P.R. 962/73, il D.M. 23.4.1998, il D.M. 13.12.1998, il D.M. 9.2.1999, il D.M.

26.5.1999 e il D.M. 30.7.1999;

- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

## DECRETA

Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata alla Ditta SIRA SRL di GALLIERA VENETA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/07 e DGRV nn. 668/07 e 2493/07 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.

### Art. 2 **SCARICHI IDRICI.**

2.1 La Ditta è autorizzata preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e sistemi di depurazione per i reflui ivi prodotti ed a scaricare le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzale del proprio stabilimento di via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta nel corpo idrico denominato Roggia Comella, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella **tabella "A" del D.M. 30.07.99;**
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- c) tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- d) **dovrà essere adottato un quaderno di manutenzione ove annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di depurazione, nonché eventuali anomalie o rotture prontamente ripristinate;**
- e) dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

2.2 Fermo restando il rispetto dei limiti riportati alla lettera a), l'avvio dell'impianto di depurazione e l'attivazione del relativo scarico è subordinato alla presentazione, alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, del **certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal Direttore dei Lavori.**

2.3 In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dopo l'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.

2.4 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.

I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

2.5 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.

Art. 3 **EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione settoriale n. 5143/EM rilasciata dalla Provincia di Padova in data 19/07/2008 prot. n. 93573 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4 **TRATTAMENTO/DEPOSITO RIFIUTI**

La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 5 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **5 (cinque) anni dalla data di notifica del presente provvedimento**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.**

Art. 6 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.

Art. 8 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

**La presente autorizzazione integrata ambientale provvisoria è rilasciata al soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).**

L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di Galliera Veneta e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine, e dalle autorizzazioni settoriali alle emissioni in atmosfera n. 5143/EM del 18/07/2006 e dalla Certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott. Livio Baracco)


ALVONIZZAZIONE  
ALLEGATA AL DECRETO  
9/10/08 29.10.08

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze



Entrate  
00005073 000078AA 001A7000  
00000000 29/09/2005 11:02:00  
0001-00009 74EEDA3870248FCA

0893573/2086 - 18/07/2086  
- Provincia di Padova



**PROVINCIA DI PADOVA**  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

Provvedimento N. 5143/EM

Prot. Gen. N. del

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Ex art. 269.  
Autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione leghe di alluminio.  
REVOCA E SOSTITUZIONE PROV. N. 4825/EM DEL 16/06/2005.

Ditta: **SIRA SRL**  
Sede attività: Via Statue, 127  
Comune: 35015 GALLIERA VENETA PD

Sede legale: Via Statue 127 - Galliera Veneta (PD)  
Partita I.V.A.: 03642770287

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 3/2000;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;
- VISTA la domanda della ditta "EUTECTIC DI PARISE LORIS", inviata alla Regione Veneto in data 03/07/1989, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/5/88 n. 203, per il proseguimento dell'attività produttiva;
- VISTO il subentro nel 1994 da parte della "METALLIC ALLOYS SPA", il successivo reinsediamento nel 2000 della ditta "EUTECTIC DI PARISE LORIS", e la comunicazione di subentro da parte della ditta "SIRA SRL" in data 04/11/2004 con prot. n. 113179;
- RICHIAMATO il provvedimento n. 4781/EM del 03/05/2005 che autorizzava la ditta S.I.R.A. SRL di Galliera Veneta alla continuazione dell'attività di produzione leghe in alluminio ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, su conforme parere della C.T.P.A. nella seduta del 20/04/2005 (argomento n. 2 dell'o.d.g.);
- RICHIAMATO il provv. n. 4825/EM del 16/06/2005 che autorizzava la ditta SIRA SRL di Galliera Veneta alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione leghe di alluminio, ai sensi del D.P.R. 203/88, su conforme parere della C.T.P.A. nella seduta del 08/06/2005 (argomento n. 3 dell'o.d.g.);

- VISTA la nota prot. n. 91851 del 10/08/2005 e l'integrazione prot. n. 103997 del 13/9/05 con la quale la ditta ha inviato le analisi richieste con il provvedimento sopra citato;
- CONSIDERATA la necessità di fissare i limiti alle emissioni a valori superiori a quelli rilevati dalle analisi fatte pervenire dalla Ditta, che pertanto vengono incrementati per una ragionevole percentuale del 50%, con arrotondamento del risultato;
- VISTI i verbali di sopralluogo dell'ARPAV inviati alla Provincia in data 10/10/2005 prot. n. 117740 e 23/02/2003 prot. n. 22336;
- VISTA la relazione di verifica prot. n. 136292 del 21/11/2005 del comune di Galliera Veneta;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 05/07/2006 (argomento n. 1 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- RITENUTO di assumere il parere suddetto;
- VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

rilascia la seguente

## AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione n. 4825/EM del 16/06/2005 rilasciata alla ditta S.I.R.A. SRL di GALLIERA VENETA ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 La ditta S.I.R.A. SRL di GALLIERA VENETA è autorizzata alla continuazione dell'attività di produzione leghe di alluminio comportante emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 3 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 3.1 i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI (mg/Nm <sup>3</sup> )						
	Polveri	NO <sub>x</sub> + SO <sub>x</sub>	COT	Composti Inorganici del Cloro	Sostanze Inorganiche (Tab. B classe III)	Selenio	Nichel
1	12	266	13	12	0,12	0,015	0,015
2	0,15	45	-	5	-	-	-

- 3.2 la concentrazione degli NO<sub>x</sub> per i camini a servizio degli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo non deve superare il limite di 350 mg/Nmc per i punti di emissione D, E, F, H;
- 3.3 il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno annuale e di esso dovrà essere tenuta registrazione e data preventiva comunicazione all'A.R.P.A.V. di Padova che potrà presenziare sia al campionamento che alle analisi;
- 3.4 la ditta dovrà operare sempre con le aspirazioni e gli impianti di abbattimento in funzione;

- 3.5 in caso di avana o manutenzione degli impianti di filtrazione la ditta potrà utilizzare lo **sfiato di emergenza**, solo per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, inoltre dovrà essere tenuta registrazione degli eventuali episodi nei quali si renda necessaria tale deviazione e la valvola che regola il suo utilizzo dovrà essere sigillata; nel caso si verifichi uno di tali episodi la ditta dovrà informarne la Provincia, l'ARPAV ed il Comune dando indicazioni e motivando i tempi necessari per il ripristino della situazione;
- 3.6 **qualsiasi variazione delle normali condizioni di esercizio** dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune e all'ARPAV e motivata tecnicamente; la comunicazione dovrà essere preventiva se la variazione è provocata dalla condotta della Ditta stessa, mentre dovrà avvenire nel più breve tempo possibile nel caso la variazione sia dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà della Ditta;
- 3.7 la ditta dovrà dotarsi di:
- un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
  - a seconda dei metodi di misura utilizzati:
    - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006) oppure
    - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
  - un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;
- 3.8 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 3.9 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale / **più alte** di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;
- 3.10 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
- 3.11 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/89. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre.
- 3.12 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

- Art. 4 Si ricorda alla Ditta che dovrà comunicare con tempestività al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) la data di effettuazione delle analisi annuali, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**.
- Art. 5 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III<sup>o</sup> e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 6 L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ha una **durata di 15 anni**. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 8 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su ulteriore parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione dei D.Lgs. 152/2006.
- Art. 9 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.** Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.
- Art. 10 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- Art. 11 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
( Dr. Lino Baracco )

31/10/08

29.10.08

A21/1



Provincia di Padova

011562/2005 - 28/09/2005  
- Provincia di Padova



Spett.le Ditta  
S.I.R.A. srl  
Via Statue, 127  
35015 - GALLIERA VENETA  
PD

PROT. N.                      SETTORE AMBIENTE  
   Servizio Ecologia

RIF. NOTA      689

OGGETTO: art. 33 D.Lgs. 22/97, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr. Attività di controllo.  
Certificazione numero di iscrizione Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

A seguito della/e comunicazione/i (ai sensi dell'art.33 D.Lgs.22/97) di inizio e/o modifica  
attività fatta pervenire dalla ditta in indirizzo alla Provincia di Padova in data:

30/06/2005      prot. 73426

**si certifica**

che la ditta con sede attività in Via Statue, 127

comune di GALLIERA VENETA

è iscritta al n. 343/PD del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero  
e/o autosmaltimento di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt.32 e 33 del D.Lgs.  
22/97 e dal D.M.A. 05.02.98.

La data di inizio dell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti risulta essere la  
seguinte: 27/09/2005

La data di inizio dell'esercizio delle nuove operazioni di recupero dei rifiuti, comunicate  
con l'ultimo protocollo sopra elencato, risulta essere la seguente: 27/09/2005

Codice attività_DM5/2/98:	Operazioni:	R13 (oggetto di garanzia):	CER2002:
4,1	R4	<input type="checkbox"/>	101003

SISTEMA QUALITA'  
CERTIFICATO ISO 9001:2000  
(Autorizzazione in materia ambientale)



\*Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90\*

Page 1 of 2

Settore: AMBIENTE Servizio: Ecologia Dirigente: Dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 4 (Suolo - Rifiuti - Bonifiche ambientali)

Responsabile del Procedimento: dr. Matteo Giacomelli

Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Giorgia Carrari

tel. 049/8201805-1809 fax 049/8201820-E-mail: matteo.giacomelli@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

se presente \* riferito al codice CER, iscrizione al registro provinciale per quel rifiuto è limitato o cascarini di lavorazione.

Si precisa che l'attività di messa in riserva non funzionale all'attività di recupero (art.6 DM 05/02/98), qualora comunicata, è possibile solo se nella colonna identificata R13 vi è il segno di spunta a fianco del rispettivo codice CER.

In riferimento all'ultima comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:

quantità annua di rifiuti trattati: ton./anno  ;

capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento: ton.  ,  
di cui ton.  oggetto di sola messa in riserva R13, per le quali sono state prestate garanzie finanziarie ai sensi della L.R.3/2000 art.31 comma 5.

Così come previsto dal comma 5 dell'art.33 del D.Lgs. 22/97 la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:

- il versamento, entro il termine previsto del 30.04 di ogni anno dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni due anni e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti (art.8, 9 DM 05/02/98).

Si invita la ditta a verificare quanto riportato dal presente certificato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni, è pregata di comunicarlo allo scrivente Settore Ambiente della Provincia a breve giro di posta.

Si informa che il presente certificato non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni, ecc. di competenza di altri Enti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
Dott. Livio Baracco

SISTEMA QUALITA'  
CERTIFICATO ISO 9001:2000  
(Aperzioni in materia ambientale)



\*Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90\*

Page 2 of 2

Settore: AMBIENTE Servizio: Ecologia Dirigente: Dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 4 (Suolo - Rifiuti - Bonifiche ambientali)

Responsabile del Procedimento: dr. Matteo Giacometti

Responsabile dell'Istruttoria: dr.ssa Giorgia Carrari

tel. 049/8201805-1809 fax 049/8201820-E-mail: matteo.giacometti@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80008510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

689  
2 marzo

MINUTA

TORNI SETTORE AMBIENTE



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0158931/2008 - 29/10/2008  
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 91/IPPC/2008

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A.  
Codice Fiscale

00700440282  
80006510285

**D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA**

**Punto 2.5 b) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59**  
Punto B I.5 b) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

**Revoca e sostituzione Provvedimento n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008.**

Ditta: **SIRA SRL**  
Sede attività: Via Statue, 127  
Comune: 35015 GALLIERA VENETA PD

Sede legale: Via Statue, 127 – Galliera Veneta (PD)  
Partita I.V.A.: 03642770287

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

**- VISTI:**

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

**- CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
  - che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
  - l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
    1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
    2. Autorizzazione allo scarico.
    3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
    4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
    5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
    6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
    7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
    8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
  - che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/diposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;
- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 2.5 b) dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato B 1.5 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata

alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 03/07/2007 per il punto 2.5 b) dell'Allegato 1 del D.Lgs n. 59/2005, e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 18/09/2007 prot. n. 115065, con i seguenti allegati:

- Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova in data 16/06/2004 prot. n. 9514/04 con voltura del 07/10/2004 prot. n. 17725/04;
  - Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Galliera Veneta in data 02/08/2004 prot. n. 8595;
  - Denuncia di Inizio Attività Edilizia del 20/12/2003 prot. n. 15579;
  - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto rifiuti VE2095/S del 01/06/2005 prot. n. 8250/2007;
  - Avvio del procedimento per la domanda di concessione derivazione acqua prot. Regione n. 107514 del 16/02/2005;
  - Autorizzazione Comunale allo scarico fognario n. 14/2004 del 29/07/2004 prot. n. 8433;
  - Concessione Regionale idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del 05/12/2001 prot. n. 19836;
  - Concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del 22/08/2005 prot. n. 9497 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta;
  - Certificato ISO 9001:2000 rilasciata il 22/06/2007 dal T.U.V. UK QA n. 1000736.
- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008:
- Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 5143/EM del 18/07/2006;
  - Certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562.
- VISTA la domanda presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 12/03/2008, acquisita agli atti con prot. n° 37939 del 17/03/2008, intesa ad ottenere l'autorizzazione a scaricare nel corpo idrico denominato Roggia Comella, le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento sito in via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta;
- VISTA la dichiarazione della Ditta costruttrice dell'impianto datata 18/09/2008 pervenuta ed acquisita agli atti con prot. n° 146030 del 08/10/2008 con la quale dichiara l'idoneità dell'impianto di depurazione al rispetto dei limiti previsti per scarichi in bacino scolante in Laguna di Venezia;
- CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzale risponde alle indicazioni "BAT" in merito alla separazione delle diverse tipologie di acque reflue, alla raccolta delle acque e l'utilizzazione di sistemi di separazione degli oli, prima dello scarico;
- PRESO ATTO del piano di gestione per evitare sversamenti occasionali impropri, datato 17/10/2008, acquisito agli atti con prot. n° 152689 del 20/10/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 30.07.1999;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II^ categoria;
- RILEVATO che gli scarichi delle acque reflue industriali della ditta succitata prima della loro immissione nel corpo ricettore rispetteranno i valori limite di emissione previsti nella tabella A del D.M. 30.07.99;
- RITENUTO di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 a seguito della presentazione della soprarichiamata domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a scaricare nel corpo idrico denominato Roggia Comella, le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento sito in via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta;
- VISTI la L. 171/73, il D.P.R. 962/73, il D.M. 23.4.1998, il D.M. 13.12.1998, il D.M. 9.2.1999, il D.M.

26.5.1999 e il D.M. 30.7.1999;

- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

## DECRETA

Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 70/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata alla Ditta SIRA SRL di GALLIERA VENETA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/07 e DGRV nn. 668/07 e 2493/07 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.

### Art. 2 **SCARICHI IDRICI.**

2.1 La Ditta è autorizzata preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e sistemi di depurazione per i reflui ivi prodotti ed a scaricare le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzale del proprio stabilimento di via Statue, 127 Comune di Galliera Veneta nel corpo idrico denominato Roggia Comella, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella **tabella "A" del D.M. 30.07.99;**
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- c) tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- d) **dovrà essere adottato un quaderno di manutenzione ove annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di depurazione, nonché eventuali anomalie o rotture prontamente ripristinate;**
- e) dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

2.2 Fermo restando il rispetto dei limiti riportati alla lettera a), l'avvio dell'impianto di depurazione e l'attivazione del relativo scarico è subordinato alla presentazione, alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, del **certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal Direttore dei Lavori.**

2.3 In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dopo l'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.

2.4 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.  
I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.  
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

2.5 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.

Art. 3 **EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione settoriale n. 5143/EM rilasciata dalla Provincia di Padova in data 19/07/2008 prot. n. 93573 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4 **TRATTAMENTO/DEPOSITO RIFIUTI**

La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 5 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **5 (cinque) anni dalla data di notifica del presente provvedimento**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.**

Art. 6 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.

Art. 8 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

**La presente autorizzazione integrata ambientale provvisoria è rilasciata ai soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).**

L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di Galliera Veneta e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine, e dalle autorizzazioni settoriali alle emissioni in atmosfera n. 5143/EM del 18/07/2006 e dalla Certificazione numero iscrizione Registro ditte recupero rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Padova in data 28/09/2005 prot. n. 111562.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott. Livio Baffacco)

AUTORIZZAZIONE  
ALLEGATA AL DECRETO  
9/11/2008 29-10-08

MARCA DA TONDO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze € 14,52  
Contrate  
00005073 000078AA 00147400  
00000000 29/09/2005 11.02.00  
0001-00009 74EEDA38702487DA



0093573/2006 - 18/07/2006  
- Provincia di Padova



**PROVINCIA DI PADOVA**  
**SETTORE AMBIENTE**  
Servizio Ecologia

Provvedimento N. 5143/EM

Prot. Gen. N. del

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Ex art. 269.  
Autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione leghe di alluminio.  
REVOCA E SOSTITUZIONE PROV. N. 4825/EM DEL 16/06/2005.

Ditta: **SIRA SRL**  
Sede attività: Via Statue, 127  
Comune: 35015 GALLIERA VENETA PD

Sede legale: Via Statue 127 - Galliera Veneta (PD)  
Partita I.V.A.: 03642770287

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE**

**- RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 3/2000;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;

- VISTA la domanda della ditta "EUTECTIC DI PARISE LORIS", inviata alla Regione Veneto in data 03/07/1989, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/5/88 n. 203, per il proseguimento dell'attività produttiva;

- VISTO il subentro nel 1994 da parte della "METALLIC ALLOYS SPA", il successivo reinsediamento nel 2000 della ditta "EUTECTIC DI PARISE LORIS", e la comunicazione di subentro da parte della ditta "SIRA SRL" in data 04/11/2004 con prot. n. 113179;

- RICHIAMATO il provvedimento n. 4781/EM del 03/05/2005 che autorizzava la ditta S.I.R.A. SRL di Galliera Veneta alla continuazione dell'attività di produzione leghe in alluminio ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, su conforme parere della C.T.P.A. nella seduta del 20/04/2005 (argomento n. 2 dell'o.d.g.);

- RICHIAMATO il provv. n. 4825/EM del 16/06/2005 che autorizzava la ditta SIRA SRL di Galliera Veneta alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione leghe di alluminio, ai sensi del D.P.R. 203/88, su conforme parere della C.T.P.A. nella seduta del 08/06/2005 (argomento n. 3 dell'o.d.g.);

- VISTA la nota prot. n. 91851 del 10/08/2005 e l'integrazione prot. n. 103997 del 13/9/05 con la quale la ditta ha inviato le analisi richieste con il provvedimento sopra citato;
- CONSIDERATA la necessità di fissare i limiti alle emissioni a valori superiori a quelli rilevati dalle analisi fatte pervenire dalla Ditta, che pertanto vengono incrementati per una ragionevole percentuale del 50%, con arrotondamento del risultato;
- VISTI i verbali di sopralluogo dell'ARPAV inviati alla Provincia in data 10/10/2005 prot. n. 117740 e 23/02/2003 prot. n. 22336;
- VISTA la relazione di verifica prot. n. 136292 del 21/11/2005 del comune di Galliera Veneta;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 05/07/2006 (argomento n. 1 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- RITENUTO di assumere il parere suddetto,
- VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

rilascia la seguente

### AUTORIZZAZIONE

Art. 1 L'autorizzazione n. 4825/EM del 16/06/2005 rilasciata alla ditta S.I.R.A. SRL di GALLIERA VENETA ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.

Art. 2 La ditta S.I.R.A. SRL di GALLIERA VENETA è autorizzata alla continuazione dell'attività di produzione leghe di alluminio comportante emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI (mg/Nm <sup>3</sup> )						
	Polveri	NOx + SOx	COT	Composti inorganici del Cloro	Sostanze inorganiche (Tab. B classe III)	Selenio	Nichel
1	12	266	13	12	0,12	0,015	0,015
2	0,15	45	-	5	-	-	-

3.2 la concentrazione degli **NO<sub>x</sub>** per i camini a servizio degli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo non deve superare il limite di 350 mg/Nmc per i **punti di emissione D, E, F, H**;

3.3 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale** e di esso dovrà essere tenuta registrazione e data preventiva comunicazione all'A.R.P.A.V. di Padova che potrà presenziare sia al campionamento che alle analisi;

3.4 la ditta dovrà operare sempre con le aspirazioni e gli **impianti di abbattimento** in funzione;

- 3.5 in caso di avaria o manutenzione degli impianti di filtrazione la ditta potrà utilizzare lo **sfiato di emergenza**, solo per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, inoltre dovrà essere tenuta registrazione degli eventuali episodi nei quali si renda necessaria tale deviazione e la valvola che regola il suo utilizzo dovrà essere sigillata; nel caso si verifichi uno di tali episodi la ditta dovrà informarne la Provincia, l'ARPAV ed il Comune dando indicazioni e motivando i tempi necessari per il ripristino della situazione;
- 3.6 **qualsiasi variazione delle normali condizioni di esercizio** dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune e all'ARPAV e motivata tecnicamente; la comunicazione dovrà essere preventiva se la variazione è provocata dalla condotta della Ditta stessa, mentre dovrà avvenire nel più breve tempo possibile nel caso la variazione sia dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà della Ditta;
- 3.7 la ditta dovrà dotarsi di:
- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
  - b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
    - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
    - oppure
    - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
  - c) un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;
- 3.8 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 3.9 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, **più alte** di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;
- 3.10 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
- 3.11 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/89. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre.
- 3.12 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

- Art. 4 Si ricorda alla Ditta che dovrà comunicare con tempestività al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) la data di effettuazione delle analisi annuali, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**.
- Art. 5 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 6 L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ha una **durata di 15 anni**. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 8 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su ulteriore parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 9 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.**  
**Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 10 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- Art. 11 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
( Dr. Lino Baracco )

31/10/08

29.10.08

A21/1



Provincia di Padova

011562/2005 - 28/09/2005  
- Provincia di Padova



Spett.le Ditta  
S.I.R.A. srl  
Via Statue, 127  
35015 - GALLIERA VENETA  
PD

PROT. N.

SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

RIF. NOTA 689

OGGETTO: art. 33 D.Lgs. 22/97, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr. Attività di controllo.  
Certificazione numero di iscrizione Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

A seguito della/e comunicazione/i (ai sensi dell'art.33 D.Lgs.22/97) di inizio e/o modifica  
attività fatta pervenire dalla ditta in indirizzo alla Provincia di Padova in data:

30/06/2005 prot. 73426

**si certifica**

che la ditta con sede attività in Via Statue, 127  
comune di GALLIERA VENETA

è iscritta al n. 343/PD del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero  
e/o autosmaltimento di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt.32 e 33 del D.Lgs.  
22/97 e dal D.M.A. 05.02.98.

La data di inizio dell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti risulta essere la  
seguinte: 27/09/2005

La data di inizio dell'esercizio delle nuove operazioni di recupero dei rifiuti, comunicate  
con l'ultimo protocollo sopra elencato, risulta essere la seguente: 27/09/2005

Codice attività_DM5/2/98:	Operazioni:	R13 (oggetto di garanzie):	CER2002:
4,1	R4	<input type="checkbox"/>	101003

4,1

R4



101003

SISTEMA QUALITA'  
CERTIFICATO ISO 9001:2000  
(Autorizzazioni in materia ambientale)



\*Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90\*

Page 1 of 2

Settore: AMBIENTE Servizio: Ecologia Dirigente: Dott. Livio Baracco  
Istruttoria a cura dell'U.O. n. 4 (Suolo - Rifiuti - Bonifiche ambientali)

Responsabile del Procedimento: dr. Matteo Giacometti

Responsabile dell'Istruttoria: dr.ssa Giorgio Carrari

tel. 049/8201805-1809 fax 049/8201820-E-mail: matteo.giacometti@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

se presente \* riferito al codice CER, iscrizione al registro provinciale per quel rifiuto è limitato ai cascami di lavorazione.

Si precisa che l'attività di messa in riserva non funzionale all'attività di recupero (art.6 DM 05/02/98), qualora comunicata, è possibile solo se nella colonna identificata R13 vi è il segno di spunta a fianco del rispettivo codice CER.

In riferimento all'ultima comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:  
quantità annua di rifiuti trattati: ton./anno 2900 ;  
capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento: ton. 0 ,  
di cui ton. 0 oggetto di sola messa in riserva R13, per la quali sono state prestate garanzie finanziarie ai sensi della L.R.3/2000 art.31 comma 5.

Così come previsto dal comma 5 dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97 la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:  
- il versamento, entro il termine previsto del 30.04 di ogni anno dei diritti annuali di iscrizione;  
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni due anni e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti (art.8, 9 DM 05/02/98).

Si invita la ditta a verificare quanto riportato dal presente certificato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni, è pregata di comunicarlo allo scrivente Settore Ambiente della Provincia a breve giro di posta.

Si informa che il presente certificato non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni, ecc. di competenza di altri Enti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
Dott. Livio Baracco

SISTEMA QUALITA'  
CERTIFICATO ISO 9001:2000  
(Autorizzazioni in materia ambientale)



\*Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90\*

Settore: AMBIENTE Servizio: Ecologia Dirigente: Dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 4 (Suolo - Rifiuti - Bonifiche ambientali)

Responsabile del Procedimento: dr. Matteo Giacometti

Responsabile dell'Istruttoria: dr.ssa Giorgia Carrari

tel. 049/8201805-1809 fax 049/8201820-E-mail: matteo.giacometti@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80008510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>